



Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Direttiva n.3/2024

Oggetto: Reddito di cittadinanza (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4), reddito di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48). Linee guida operative

Ai Magistrati (togati ed onorari) – Sede
 Al Questore- Parma
 Al Comandante Provinciale CC - Parma
 Al Comandante Provinciale GdF - Parma
 Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
 Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma
 Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
 Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
 Al Comandante del NAS-CC Parma
 Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
 Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
 Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
 Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
 Al Responsabile dell'ARPAE - Parma
 Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE
 Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
 Al Comandante della Polizia Locale - Parma
 Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di
 Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza,
 Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San
 Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val
 Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano dè Melegari, Varsi
 Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Parma
 Al Direttore Provinciale INPS – Parma
 Al Direttore INAIL – Parma
 Al Direttore Generale Azienda U.S.L. - Parma
 Al Direttore Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Parma-Borgotaro-Fidenza- Langhirano

Sommario

SOMMARIO	1
PREMESSA	2
PARTE PRIMA - REDDITO DI CITTADINANZA, ASSEGNO DI INCLUSIONE E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO	2
1/A) - IL DECRETO-LEGGE 4 GENNAIO 2019, N. 4 ED IL REDDITO DI CITTADINANZA	2
1/B) - LA CANCELLAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA.....	4
1/C) - IL DECRETO LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48 E LE MISURE DI SOSTEGNO ALLA POVERTÀ E DI INCLUSIONE: ASSEGNO DI INCLUSIONE E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO.....	6
1/c-I) L'assegno di inclusione.....	6
1/c-II) Il supporto per la formazione e il lavoro	8
1/c-III) Gli aspetti sanzionatori dei benefici di cui al decreto-legge 48/2023	8
1/c-IIIa) - Il profilo sanzionatorio penale	8
1/c-IIIb) - Il profilo sanzionatorio economico-contabile	9
1/c-IIIc) - Il profilo procedurale della sospensione e/o revoca del beneficio.....	10
PARTE SECONDA - LINEE GUIDA OPERATIVE	11



Premessa

Nel corso della riunione del 5.12.2023 con i Magistrati togati dell'Ufficio si è discusso tra l'altro dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), modificato dall'art. 12, comma 4, del D.L. 15.9.2023, n. 123, in tema di rapporto tra assegno di inclusione ed assolvimento dell'obbligo di istruzione; in quella sede è stato anche introdotto il tema dell'eventuale abrogazione del reato relativo alle false dichiarazioni finalizzate ad ottenere il *reddito di cittadinanza* (art. 7 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

Tenuto conto della complessità della materia, appare opportuno affrontare, con il presente provvedimento, una duplice problematica:

- a) per un verso, la rilevanza penale delle dichiarazioni finalizzate, rispettivamente, all'ottenimento del *reddito di cittadinanza*, dell'*assegno di inclusione* e del *supporto per la formazione e il lavoro*;
- b) per altro verso, la (presunta) abrogazione del reato di cui all'art. 7 d.l. 4/2019.

Parte prima - Reddito di cittadinanza, assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro

1/a) - Il decreto-legge 4 gennaio 2019, n. 4 ed il *reddito di cittadinanza*

Il reddito di cittadinanza, introdotto dall'art. 1 decreto-legge 4 gennaio 2019, n. 4, viene riconosciuto sulla base di una serie di requisiti ed all'esito di un iter, dettagliatamente previsti dagli articoli da 2 a 6, sulla base di una richiesta presentata a norma dell'art. 5.

A presidio della legittimità della richiesta, l'art. 7 prevede ¹:

- (a) la reclusione da due a sei anni per chi rende o utilizza dichiarazioni o documenti non veritieri ovvero omette dichiarazioni dovute per ottenere indebitamente detto beneficio (art. 7, comma 1);
- (b) la reclusione da uno a tre anni per chi omette le comunicazioni sulle variazioni del reddito o del patrimonio (anche se provenienti da attività irregolari), oppure su altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio (art. 7, comma 2);

¹ L'art. 7 decreto-legge 4/2019 recita testualmente (per esigenze di brevità si riportano solo i primi quattro commi)

"Art. 7 (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

5) - 15) omissis"



(c) meccanismi di revoca del beneficio e restituzione dell'indebitato in caso di accertamento successivo (mediante sentenza definitiva di condanna o accertamenti da parte dell'amministrazione erogante) sulla non spettanza del beneficio (art. 7, commi 3 e 4).

In ordine alla concreta rilevanza penale delle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza era emerso un contrasto giurisprudenziale, recentemente risolto dall'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:

- un primo orientamento riteneva che *"integrano il delitto di cui all'art. 7, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio"* (Cass. Sez. 3, sentenza n. 5289 del 25.10.2019 CC -dep. 10.2.2020-, Imputato: S. F.);
- un secondo orientamento, ormai prevalente, riteneva che *"integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le false indicazioni dei dati di fatto riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del "reddito di cittadinanza" o le omissioni, anche parziali, di informazioni dovute, solo ove le stesse siano strumentali al conseguimento del beneficio, cui altrimenti non si avrebbe diritto (In motivazione, la Corte ha chiarito che il legislatore, con l'espressione "al fine di ottenere indebitamente il beneficio", ha inteso tipizzare, in termini di concretezza, il pericolo derivante dalla falsità o dall'omissività delle dichiarazioni, limitandone la rilevanza ai soli casi in cui l'intento dell'agente sia quello di conseguire, per il tramite delle stesse, un beneficio non dovuto, sicchè il reato non è configurabile ove le false indicazioni e le omissioni non abbiano avuto alcuna efficacia causale ai fini dell'erogazione di detto beneficio):* Cass. Sez. 3- Sentenza n. 44366 del 15/09/2021 Cc. -dep. 01/12/2021- Imputato: G. C.; cfr. anche Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 29910 del 08/06/2022 Cc. -dep. 27/07/2022 Imputato: P. G.).

Facendo proprio il secondo orientamento, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 49686 del 13/07/2023 Ud., depositata in data 13/12/2023, imputato: G. E., ha affermato il principio secondo cui *"integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge"*.

Per completezza espositiva -e per quanto si dirà nel prosieguo in ordine all'attuale rilevanza penale delle condotte in violazione dell'art. 7 decreto-legge n. 4/2019- si riportano le seguenti ulteriori massime, riferite a casistica ricorrente:

a) in tema di rapporto tra pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e reddito di cittadinanza: *"la condanna definitiva alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici non priva il condannato del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza, posto che esso non è ricompreso nella nozione di "assegni... a carico dello Stato", di cui quest'ultimo è privato ex art. 28, comma secondo, n. 5 cod. pen. e che la preclusione alla sua percezione è espressamente prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in casi specifici, legati alla precedente condanna per reati ostativi, divenuta definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro preventivo, disposto in relazione al delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen, delle somme percepite quale reddito di cittadinanza da persona condannata alla suddetta pena accessoria):* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 38383 del 05/07/2022 Cc. -dep. 12/10/2022- Imputato: D.B.M.);



b) in tema di rilevanza penale dell'omessa dichiarazione del sopravvenuto stato di detenzione di un beneficiario: *"integra il reato di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa comunicazione del sopravvenuto stato di detenzione di un familiare quale causa di riduzione del beneficio del c.d. reddito di cittadinanza, in quanto incidente sulla composizione del nucleo familiare, e quale parametro della scala di equivalenza per il calcolo della prestazione economica"* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1351 del 25/11/2021 Cc. -dep. 14/01/2022- Imputato: L. V.);

e) in tema di false dichiarazioni finalizzate ad ottenere un beneficio superiore a quello dovuto: *"integrano il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche le false indicazioni o le omissioni di informazioni dovute che consentano di conseguire un beneficio di importo maggiore di quello al quale si avrebbe avuto diritto. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, essendo sanzionate dalla medesima norma anche le condotte del percettore del reddito di cittadinanza che ometta di comunicare informazioni dovute e rilevanti ai fini della riduzione del beneficio, deve ritenersi "indebitamente" ottenuto non solo il beneficio non spettante, ma anche quello erogato in misura maggiore rispetto al dovuto)* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5440 del 13/01/2023 Ud. -dep. 08/02/2023- Imputato: P.G.);

d) in tema di omessa dichiarazione del sopravvenuto stato detentivo di un componente del nucleo familiare: *"dal momento che l'art. 2 del decreto legge n. 4 del 2019 prevede che i requisiti per l'ottenimento del beneficio economico devono essere in possesso del nucleo familiare cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, deve ritenersi che il non informare l'ente erogatore del sopravvenuto status detentivo di un componente del nucleo familiare rientri tra le "altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del benefici", la cui omessa comunicazione è sanzionata dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 4 del 2019"* (Cass. Sez. III, sentenza n. 37992 del 13.4.2022, depositata il 7.10.2022; imputato: B. A.);

e) in tema di omessa dichiarazione di variazione del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari: la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Appello, evidenziando che *"la Corte territoriale ha...ribadito la configurabilità del reato contestato al ricorrente a causa dell'omessa comunicazione all'Inps dello svolgimento di attività lavorativa retribuita, seppure irregolare, sottolineando l'inverosimiglianza di quanto dichiarato dall'imputato e dal datore di lavoro, a proposito della gratuità dell'attività lavorativa svolta dal primo, che sarebbe stata compensata solo con regalie saltuarie, e della configurabilità del reato in conseguenza della omessa comunicazione di una variazione patrimoniale rilevante, sussistente anche nel caso di conseguimento di somme di denaro per donazione"* (Cass. Sezione III, sentenza n. 25306 del 9.6.2022, imputato: R. S.).

oooo

Resta in ogni caso aperta la questione del rapporto tra il reato previsto dall'art. 7 decreto-legge 4/2019 ed il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., sulla cui linea di demarcazione da ultimo è intervenuto un provvedimento della Procura Generale della Corte di Cassazione che, nel dirimere un contrasto tra le Procure di Salerno e Torre Annunziata, ha ritenuto (in sintesi) che, a certe condizioni, l'indebita percezione del reddito di cittadinanza sia sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p., anziché nella fattispecie di cui all'art. 7 comma 1 del d.l. 4/2019. Sul punto però appare necessaria una più approfondita riflessione, anche perché -come si vedrà nel prosieguo- la struttura dell'*assegno di inclusione* (e del conseguente reato) è assimilabile a quella del *reddito di cittadinanza*.

1/b) - La cancellazione del reddito di cittadinanza

Si affronta ora il delicato aspetto della (presunta) abrogazione del reato di cui all'art. 7 decreto-legge 4/219 sul *reddito di cittadinanza*.



Nella formulazione originaria, la legge 29.12.2022, n. 197 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*) prevedeva che:

- (a) nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nel periodo dall'1.1 al 31.12.2023 il *reddito di cittadinanza* venisse riconosciuto nel limite massimo di sette mensilità, fatte salve alcune eccezioni (art. 1, commi 313 e 314);
- (b) a partire dall'1 gennaio 2024 fossero abrogate le disposizioni che disciplinano il reddito e la pensione di cittadinanza (artt. da 1 a 13 del DL 4/2019), ivi compreso, dunque, l'art. 7 recante le sanzioni penali (art. 1, comma 318).

Pertanto, contestualmente all'abrogazione del reddito di cittadinanza si abrogava, a decorrere dall'1.1.2024, anche la norma incriminatrice delle condotte fraudolente finalizzate all'ottenimento o al mantenimento del reddito di cittadinanza (fermo restando che tali condotte possono comunque integrare altre fattispecie di reato).

Evidentemente accortosi dell'anomalia cui si andava incontro con una norma di siffatta portata (per effetto della frettolosa abrogazione dell'art. 7 decreto-legge 4/2019 di fatto si creava il rischio di lasciare senza sanzione penale tutte le condotte illecite perpetrate nel periodo dall'1.1 al 31.12.2023) il legislatore è intervenuto con il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito, con modificazioni, con legge 3 luglio 2023, n. 85), che all'art. 13 (contenente una disciplina transitoria relativa al *reddito di cittadinanza*), prevede tra l'altro che:

- (a) l'abrogazione delle norme sul *reddito di cittadinanza* (aventi portata più ampia rispetto al predetto *reddito*) subisca alcune eccezioni, mediante la modifica del su riportato art. 1, comma 318 della *legge di bilancio 2023* (art. 13, comma 4)²;
- (b) le disposizioni penali di cui all'art. 7 decreto-legge 4/2019, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, continuino ad applicarsi ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (art. 13, comma 3)³.

In sostanza, dunque, l'art. 13, comma 3, del decreto-legge in commento ripristina l'efficacia di tale norma incriminatrice, stabilendo che al beneficio del reddito di cittadinanza continuino ad applicarsi le disposizioni del citato art. 7 del DL 4/2019 vigenti al momento della concessione del beneficio per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023 (si ricorda che dal 1° gennaio 2024 l'istituto del reddito di cittadinanza è abrogato e che il provvedimento in commento reca norme penali analoghe per i benefici da esso previsti).

Nelle more, infatti, l'art. 1, commi 313 e 314 della medesima legge di bilancio (così come modificato dal decreto-legge 48/2023) ha previsto che, a determinate condizioni ed in vista di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, si potesse continuare ad erogare il *reddito di cittadinanza* per sette mesi e comunque sino al 31.12.2023⁴.

² In particolare, l'articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n.197 -così come integrato dall'art. 13, comma 3, decreto-legge 48/2023), prevede ora testualmente quanto segue (in carattere neretto sottolineato le integrazioni disposte dal D.L. 48/2023):

"A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis, 7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-ter".

³ La norma transitoria introdotta dall'art. 13, comma 3, decreto-legge 48/2023 recita testualmente:

"Al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023"

⁴ L'articolo 1, commi 313 e 314 legge 29 dicembre 2022, n.197, recita testualmente:

"313. Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre



Pertanto, le condotte integranti il reato di cui all'art. 7 del d.l. 4/2019, conv. con legge 26/2019 (e, a fortiori, il reato di cui all'art. 640-bis c.p. in materia di reddito di cittadinanza), continuano ad essere penalmente sanzionate per i fatti commessi sino al 31.12.2023.

In tal senso si è pronunciata, sia pure in via incidentale, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella già richiamata sentenza n. 49686 del 13.7.2023, secondo la quale "è opportuno dar conto del fatto che l'art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha abrogato l'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, a decorrere, però, dall'1 gennaio 2024. La fattispecie incriminatrice è perciò, tuttora in vigore. Il legislatore, peraltro, nell'introdurre il cd. assegno di inclusione (...), ha contestualmente ed espressamente previsto che al Rdc continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023" (cfr. sentenza citata pag. 8).

1/c) - Il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 e le misure di sostegno alla povertà e di inclusione: *assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro*

La riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva si è concretizzata con l'art. 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*), convertito, con modificazioni, con legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha introdotto due misure di sostegno:

- l'assegno di inclusione, previsto dall'art. 1, operativo a partire dall'1.1.2024;
- il supporto per la formazione e il lavoro, previsto dall'art. 12, operativo a decorrere dall'1.9.2023.

1/c-1) L'assegno di inclusione

La prima misura introdotta dal decreto-legge 48/2023 è l'assegno di inclusione.

Nel rinviare, per i dettagli, al testo del decreto-legge 48/2023, artt. 1)-7) e 9)-11), vengono di seguito analizzati solo alcuni passaggi più rilevanti della norma in esame, con riserva di analizzare, nel prosieguo, gli aspetti sanzionatori:

- (a) l'assegno di inclusione è qualificato come *misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro (art. 1, comma 1)* e si presenta come *misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa (art. 1, comma 2)*;
- (b) l'assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti dei nuclei familiari con disabilità nonché dei componenti minorenni o con almeno 60 anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura ed assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione (art. 2, comma 1);

il 30 novembre 2023, comunicano all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa. Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione delle loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023.

314. In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023".



- (c) per poter beneficiare del *reddito di inclusione*, sono previsti diversi requisiti di cui il nucleo familiare deve essere in possesso non solo al momento della richiesta, ma per tutta la durata dell'erogazione del beneficio (art. 2, commi 2 e 3) ⁵:

⁵ L'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 48/2023 recita testualmente:

"2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;

3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è da intendersi come tale ovunque ricorra nel presente Capo. Dal reddito familiare, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono dettratti i trattamenti assistenziali inclusi nell'ISEE e al medesimo reddito familiare sono sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell'ISEE, da parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare di cui al presente articolo sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE corrente. Nel calcolo del reddito familiare di cui al presente articolo non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000, sono inclusi nel valore del reddito familiare di cui al presente articolo ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare;

3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, presente nel nucleo;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione;

d) per il beneficiario dell'Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell'articolo 8, commi 3 e 3-bis.



- (d) costituisce motivo di esclusione dall'*assegno di inclusione* il mancato adempimento dell'obbligo di istruzione (art. 2, comma 3-bis, introdotto dall'art. 12, comma 4, del d.l. 15.9.2023, n. 123, c.d. *decreto-Caivano*)⁶.

1/c-II) Il supporto per la formazione e il lavoro

La seconda misura di sostegno prevista dal decreto-legge n. 48/2023 è il c.d. *supporto per la formazione ed il lavoro*, introdotto dall'art. 12, con operatività prevista a decorrere dall'1.9.2023. Concepito come "misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate" (art. 12, comma 1), tale misura è prevista a beneficio dei "componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione oppure per i componenti dei nuclei che percepiscono l'assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4" (art. 12, comma 2).

Tale misura, attivabile mediante modalità telematiche (art. 12, comma 3) comporta la sottoscrizione di un "patto di attivazione digitale", cui segue la stipula di un "patto di servizio personalizzato" (art. 12, comma 5), il che consente, tra l'altro, l'accesso per l'interessato a un beneficio economico, "quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro", erogato mediante bonifico mensile da parte dell'INPS per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità (art. 12, comma 7).

1/c-III) Gli aspetti sanzionatori dei benefici di cui al decreto-legge 48/2023

La violazione delle disposizioni in tema di *assegno di inclusione* e di *supporto per la formazione e il lavoro* è sanzionata sia dal punto di vista penale che dal punto di vista economico-contabile dall'art. 8 del decreto-legge 48/2023, il tutto come di seguito illustrato.

1/c-IIIa) - Il profilo sanzionatorio penale

In particolare, per quanto riguarda il **profilo sanzionatorio penale**:

- (a) l'art. 8, comma 1, statuisce che "salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico di cui all'articolo 3, ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni";
- (b) l'art. 8, comma 2, statuisce che "l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio indicato al comma 1, è punita con la reclusione da uno a tre anni".

Come si evince anche dai lavori preparatori⁷:

³ Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604".

⁶ Il comma 3-bis dell'art. 2 del d.l. 48/2023, introdotto dall'art. 12, comma 4, del d.l. 15.9.2023, n. 123 (c.d. *decreto-Caivano*), recita testualmente:

"Non ha altresì diritto al trasferimento dell'assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione".

⁷ Cfr. Dossier 9.5.2023 sul decreto-legge 48/2023 – A.S. n. 685 a cura del Servizio studi del Senato e della Camera dei Deputati.



- il reato di cui al punto (a) contiene una disposizione sovrapponibile a quella prevista per il *reddito di cittadinanza* dall'art. 7, comma 1, del DL 4/2019;
- il reato di cui al punto (b) contiene una disposizione sostanzialmente analoga a quella prevista per il *reddito di cittadinanza* dall'art. 7, comma 2, del DL 4/2019, con l'unica differenza (rispetto al *reddito di cittadinanza*) che non vi è il riferimento alla "revoca o riduzione" del beneficio, in quanto ora si fa riferimento al "mantenimento" del beneficio stesso.

Tale situazione di sostanziale *continuità* tra i due impianti normativi consente di poter richiamare in questa sede tutte le osservazioni (ivi compresi gli orientamenti giurisprudenziali) fatte innanzi a proposito del *reddito di cittadinanza*.

1/c-IIIb) – Il profilo sanzionatorio economico-contabile

Per quanto riguarda il **profilo sanzionatorio economico-contabile**, l'art. 8 del d.l. 48/2023 contempla dei meccanismi di sospensione o decadenza dal beneficio, nonché di restituzione di quanto indebitamente percepito; in particolare tale norma prevede:

- (a) immediata decadenza dal beneficio ed obbligo di restituzione di quanto percepito o in caso condanna definitiva (anche ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p.) per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo con pena non inferiore a un anno di reclusione, anche in caso di applicazione di una pena sostitutiva breve ex art. 20-bis c.p. (semilibertà; detenzione domiciliare; lavoro di pubblica utilità ⁸) oppure in caso di provvedimento definitivo di applicazione di misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria (art. 8, comma 3) ⁹;
- (b) sospensione del beneficio in caso di condanna definitiva (anche ex art. 444 e segg. c.p.p.) per il reato di cui all'art. 570-ter c.p. ¹⁰, sino alla documentata ripresa della regolare frequenza scolastica del minore o, in mancanza di documentazione, per un periodo di due anni (art. 8,

⁸ La disposizione in esame non richiama, quale causa di decadenza dal beneficio, la pena pecuniaria sostitutiva (art. 20-bis c.p., comma 1, numero 4), che può essere applicata dal giudice nel caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

⁹ L'art. 8, comma 3, del d.l. 48/2023, recita testualmente:

"Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20 -bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione".

¹⁰ L'art. 570-ter c.p. ("*Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori*"), introdotto dall'art. 12, comma 1, del D.L. 15.9.2023, n. 123 recita testualmente:

"Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno".



- comma 3-bis, introdotto dall'art. 12, comma 4, del d.l. 15.9.2023, n. 123, c.d. *decreto Caivano*; cfr. sul punto anche la *direttiva* n. 19/2023 del 16.11.2023 relativa al *decreto Caivano*)¹¹;
- (c) immediata revoca del beneficio da parte dell'amministrazione erogante (con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito) nel caso in cui sia stata la stessa amministrazione ad accertare la non veridicità delle dichiarazioni (art. 8, comma 5, d.l. 48/2023)¹²;
- (d) sospensione del beneficio nel caso in cui il beneficiario o il richiedente¹³ sia destinatario di condanna o di misura di prevenzione non definitive (nei casi di cui al sopra citato comma 3), ovvero sia latitante o si sottragga volontaria all'esecuzione della pena (art. 8, comma 14, d.l. 48/2023)¹⁴;
- (e) la sospensione di cui al punto precedente è disposta dal Giudice che ha emesso il provvedimento (rispettivamente: condanna non definitiva; misura di prevenzione non definitiva; dichiarazione di latitanza; ordine di esecuzione) e tale sospensione non ha effetto retroattivo (art. 8, comma 15, d.l. 48/2023)¹⁵.

1/c-IIIc) – Il profilo procedurale della sospensione e/o revoca del beneficio

Per quanto riguarda il **profilo procedurale della sospensione e/o revoca del beneficio** (vengono qui in rilievo solo quelli collegati ad un provvedimento giudiziario) l'art. 8 del decreto-legge 48/2023 contiene la disciplina delle varie ipotesi:

¹¹ Il comma 3-bis dell'art. 8 del d.l. 48/2023 recita testualmente:

“Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni”.

¹² L'art. 8, comma 5, del d.l. 48/2023, come modificato dall'art. 12, comma 4, del d.l. 15.9.2023, n. 123, recita testualmente:

“Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.

¹³ Come sottolineato nei lavori preparatori (cfr. Dossier, f. 57), “...mentre per il supporto per la formazione e il lavoro il richiedente è l'unico beneficiario dell'istituto medesimo, per l'assegno di inclusione i beneficiari sono identificabili nei singoli componenti maggiorenni del nucleo familiare”.

¹⁴ L'art. 8, comma 14, del d.l. 48/2023 recita testualmente:

“Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi, l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4”.

¹⁵ L'art. 8, comma 15, del d.l. 48/2023 recita testualmente:

“I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14 sono adottati con effetto non retroattivo, rispettivamente, dal giudice che ha disposto la misura cautelare, dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, dal giudice che ha dichiarato la latitanza, dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto ovvero dal giudice che ha disposto la misura di prevenzione con provvedimento non definitivo”.



- 1) nei casi riportati ai punti a) e b) appena riportati, è la cancelleria del Giudice a comunicare all'INPS la condanna definitiva o la misura di prevenzione definitiva (art. 8, comma 4, d.l. 48/2023)¹⁶;
- 2) nei casi riportati ai punti d) ed e), appena riportati, è l'Autorità giudiziaria che procede a comunicare all'INPS l'adozione del provvedimento di sospensione (art. 8, comma 17, d.l. 48/2023)¹⁷;
- 3) la sospensione del beneficio può essere revocata dall'Autorità giudiziaria, qualora vengano meno le condizioni che l'avevano determinata (art. 8, comma 18, d.l. 48/2023)¹⁸;
- 4) ai fini della procedura descritta al punto 1), è previsto che, nel primo atto del procedimento in cui è presente l'indagato/imputato, questi debba essere invitato dall'Autorità giudiziaria a dichiarare se è titolare di *assegno di inclusione* o del *supporto per la formazione e il lavoro* (art. 8, comma 16, d.l. 48/2023)¹⁹.

Parte seconda - Linee guida operative

In virtù di quanto sin qui esposto, possono dettarsi le seguenti linee guida operative per i Magistrati e per la Polizia Giudiziaria:

- 1) i reati di cui agli artt. 8, comma 1 e 2, del d.l. 48/2023, conv. con legge 85/2023, sono attribuiti alla competenza interna specialistica del *gruppo 1* (peraltro già competente per i reati in materia di *reddito di cittadinanza*);
- 2) i Magistrati sono invitati, qualora ne ricorrano i presupposti in fatto e in diritto, ad esercitare l'azione penale nonché a richiedere in dibattimento la condanna e ad impugnare le eventuali sentenze di non luogo a procedere o di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, per le condotte integranti il reato di cui all'art. 7 del d.l. 4/2019, conv. con legge 26/2019, in materia di reddito di cittadinanza, commesse sino al 31.12.2023;
- 3) i Magistrati sono invitati -in occasione del primo atto del procedimento in cui sia presente l'indagato (anche nel caso di attività delegata alla Polizia Giudiziaria)- ad invitare il predetto indagato a dichiarare se è titolare di assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro;
- 4) i Magistrati sono invitati ad attivare le procedure per ottenere la sospensione del beneficio dell'assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro nei casi previsti dalle

¹⁶ L'art. 8, comma 4, del d.l. 48/2023, come modificato dall'art. 12, comma 4, del d.l. 15.9.2023, n. 123, recita testualmente:

"nei casi di cui ai commi 3 e 3-bis, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione di cui al comma 16, e comunque quando risulta dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode del beneficio, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'applicazione della misura di prevenzione con provvedimento definitivo".

¹⁷ L'art. 8, comma 17, del d.l. 48/2023 recita testualmente:

"Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato".

¹⁸ L'art. 8, comma 18, del d.l. 48/2023 recita testualmente:

"La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione".

¹⁹ L'art. 8, comma 16, del d.l. 48/2023 recita testualmente:

"Nel primo atto del procedimento in cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio".



- norme innanzi richiamati, ed a valutare l'opportunità di attivare le relative procedure per la revoca della sospensione, nei casi in cui ciò sia consentito (cfr. capitoli 1/c-IIIb e 1/c-IIIc);
- 5) la Polizia Giudiziaria è invitata ad osservare le su esposte indicazioni, ivi comprese quelle relative alla operatività del reato di cui all'art. 7 decreto-legge 4/2019 per i fatti commessi sino al 31.12.2023 in tema di *reddito di cittadinanza*.

La presente direttiva è immediatamente operativa

Si comunichi altresì, per opportuna conoscenza, a:

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello - Bologna

Al Presidente del Tribunale – Sede

Al Presidente del C.O.A. -Sede – Al Presidente della Camera Penale – Sede

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma

Parma, 11.01.2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott. Alfonso D'Avino



D'AVINO ALFONSO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
11.01.2024 09:00:27
GMT+01:00